

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di marzo 2023. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Estensione della comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici	3
Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi	3
Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici. Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014	4
Riscossione - Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 24-bis del TUIR – Revoca dell'opzione	5
Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per il versamento del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, nonché del maggior importo dovuto o per l'utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 - Articolo 1, commi da 115 a 121 della L. n. 197/2022	6
Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della L. n. 197/2022.....	8
Tregua fiscale - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Ulteriori chiarimenti interpretativi.....	9

Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022..... 12

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali..... 13



Estensione della comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici

Con Provvedimento 1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 1° marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'estensione della comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici.

In particolare, ai sensi del punto 1 del Documento in esame, le disposizioni di cui al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023 si applicano anche al credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, di cui all'articolo 7 del D.L. n. 115/2022, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022.

Il successivo punto 2.1 prevede che, ai fini della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei crediti d'imposta maturati, sono approvate le nuove versioni del "Modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici" e delle relative istruzioni di compilazione.

Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi

Con Risoluzione n. 12/E del 1° marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi.

Detti codici tributo vengono analiticamente riportati nella tabella contenuta nell'esaminata Risoluzione.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "ERARIO", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" del periodo d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Con l'esaminata Risoluzione sono stati, altresì, soppressi i seguenti codici tributo:

- "8913" denominato "Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi";
- "1992" denominato "Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997";
- "8908" denominato "Sanzione pecuniaria altre II.DD".

L'efficacia operativa di quanto previsto nella presente Risoluzione decorre dal 2 maggio 2023.

Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici. Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014

Con Provvedimento 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 6 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014, individuando il contenuto della comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.

Il punto 1.1 del Provvedimento esaminato prevede che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA alcune informazioni relative a:

- le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 127/2015 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi da 209 a 214, dell'articolo 1 della L. n. 244/2007;
- i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015;

che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

4

L'Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

Nel punto 1.2 del Provvedimento vengono indicati i dati e le informazioni messi a disposizione del contribuente, tra cui:

- il numero identificativo della comunicazione e il periodo d'imposta;
- le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Il punto 2 del Provvedimento in commento indica le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli anzidetti elementi e le informazioni.



Più nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti (punto 2.1).

Il successivo punto 2.2 prevede che l’anzidetta comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

Il punto 3 del Provvedimento in esame stabilisce le modalità con cui il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Il successivo punto 4 prevede che i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Il successivo punto 5.1 prevede che i contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

Infine, il punto 5.2 del Provvedimento esaminato precisa che, con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’articolo 1 della L. n. 197/2022, se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023.

5

Riscossione - Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR – Revoca dell’opzione

Con Risoluzione n. 14/E del 6 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l’articolo 24-bis del TUIR ha introdotto un regime opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti ivi previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR;



- il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017 ha definito le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione, nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva;
- la Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti il regime agevolativo in argomento, nel paragrafo 6.1 ha previsto che “La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta”.

Tanto premesso, nell’ipotesi di revoca dell’opzione prevista dall’articolo 24-*bis* del TUIR, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva già versata, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“NRRE” denominato “Revoca opzione art. 24-*bis* del TUIR – Imposta sostitutiva dell’IRPEF - NUOVI RESIDENTI”.**

In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, con l’indicazione, nel campo “*Anno di riferimento*”, dell’anno d’imposta in relazione al quale si effettua la revoca, nel formato “AAAA”.

Riscossione – Modello F24 – Istituzione dei codici tributo per il versamento del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, nonché del maggior importo dovuto o per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 - Articolo 1, commi da 115 a 121 della L. n. 197/2022

Con Risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, nonché del maggior importo dovuto o per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022, di cui all’articolo 1, commi da 115 a 121 della L. n. 197/2022.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 1, commi da 115 a 121, della L. n. 197/2022 ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e ha modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022, di cui all’articolo 37 del D.L. n. 21/2022.

Con la Risoluzione in commento sono istituiti i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 dei citati contributi, nonché l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.

Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (commi da 115 a 119)

Per consentire il versamento tramite modello F24 del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “2716” denominato “**Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**”;
- “1946” denominato “**Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**”;
- “8946” denominato “**Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, specificando nel campo “*anno di riferimento*” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Contributo straordinario per il 2022, di cui all’articolo 37 del D.L. n. 21 del 2022 (commi 120 e 121)

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 1, commi 120 e 121, della L. n. 197/2022 ha modificato la disciplina del contributo in argomento.

In particolare, il comma 120 è intervenuto, con la modifica di cui alla lettera a), sull’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario e, con le modifiche di cui alle lettere b) e c), sulle previsioni riguardanti la determinazione della base imponibile.

Il successivo comma 121 ha stabilito le modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato per effetto delle sopra citate modifiche apportate alla disciplina del contributo straordinario.

Con la Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi alle modifiche apportate al contributo in parola, nonché alle modalità per il versamento o la fruizione in compensazione, rinviando ad una successiva risoluzione l’istituzione del relativo codice tributo.

Tanto premesso, per consentire il versamento ovvero l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

- “2712” denominato “**Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a debito versati*”, nei casi in cui l’ammontare del contributo ricalcolato risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, ovvero nella colonna “*importi a credito compensati*”, nei casi in cui tale ammontare risulta minore, specificando nel campo “*anno di riferimento*” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Riscossione – Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della L. n. 197/2022

Con Risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della L. n. 197/2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 1, commi da 58 a 62, della L. n. 197/2022, prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della L. n. 287/1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, alle condizioni ivi indicate.

Tanto premesso, per consentire ai sostituti d'imposta il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“1067” denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;**
- **“1605” denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;**
- **“1917” denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;**
- **“1918” denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d'Aosta e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;**
- **“1306” denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.**

In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*Importi a debito versati*”, con

indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

Tregua fiscale - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Ulteriori chiarimenti interpretativi

Con Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi in merito alle misure agevolative rientranti nella c.d. “Tregua fiscale” introdotte dalla L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

Il paragrafo 1 della Circolare in commento tratta la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi da 153 a 159, della L. n. 197/2022.

In particolare, nel paragrafo 1.2 è stata riportata una risposta fornita in occasione di Telefisco 2023, in cui si ribadisce che per poter beneficiare della definizione agevolata in parola, è necessario che al 1° gennaio 2023 non si sia verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

L’Agenzia delle Entrate, riportando i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 1/E del 2023, ricorda quindi che, in caso di dilazione delle comunicazioni di irregolarità, il mancato pagamento anche parziale alle scadenze prescritte, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, rende inefficace la definizione agevolata con la conseguente applicazione delle ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Il paragrafo 2 della Circolare in esame riguarda la regolarizzazione delle irregolarità formali di cui all’articolo 1, commi da 166 a 173, della L. n. 197/2022.

In particolare, nel paragrafo 2.1 viene chiesto se è corretto ritenere che non occorre procedere alla rimozione delle irregolarità od omissioni laddove la stessa non sia necessaria ai fini dei controlli.

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ricorda che:

- la norma in commento ricalca, nel contenuto, l’analogia regolarizzazione disposta con l’articolo 9 del D.L. n. 119/2018, differenziandosene solo sotto il profilo della tempistica;
- il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 0027629/2023 del 30 gennaio 2023, al punto 2.7 (parimenti al Provvedimento prot. n. 62274/2019 del 15 marzo 2019, punto 2.8.) dispone che la rimozione delle violazioni formali non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale;
- la Circolare n. 11/E del 2019 ha chiarito che il Provvedimento del 15 marzo 2019 fa riferimento ai casi in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione, principio che può ritenersi confermato anche per la definizione di cui ai commi da 166 a 173 della Legge di Bilancio 2023.

L'Agenzia delle Entrate conclude, quindi, affermando che la rilevanza della violazione formale ai fini delle attività di controllo non costituisce circostanza dirimente per stabilire se la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria.

Nel successivo quesito (paragrafo 2.2) è stato domandato se possono considerarsi formali le seguenti violazioni:

- fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura” ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA;
- fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell'imposta;
- corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all'Agenzia delle Entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'IVA dovuta.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato la distinzione tra violazioni meramente formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, e quelle formali, per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Tanto premesso, l'Amministrazione finanziaria ha quindi chiarito che:

- il codice “natura” non è un elemento previsto dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, la sua errata indicazione, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell'imposta, rappresenta una violazione meramente formale;
- l'invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell'imposta, configura una violazione formale;
- i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all'Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'IVA dovuta, integrano la violazione prevista dall'articolo 11, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 471/1997 e, pertanto, costituiscono una violazione formale.

Il paragrafo 3 della Circolare in esame tratta il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della L. n. 197/2022.

Con il quesito riportato nel paragrafo 3.3 si chiede se sia possibile avvalersi del ravvedimento speciale per le violazioni accertabili ai sensi dell'articolo 41-*bis* del D.P.R. n. 600/1973.

Innanzitutto l'Agenzia delle Entrate ricorda che nella Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 è stato chiarito che non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972.

Per beneficiare della regolarizzazione in esame, inoltre, precisa ancora l’Agenzia, è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Pertanto, conclude l’Amministrazione fiscale, le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate.

Il paragrafo 4 del Documento di prassi in commento analizza l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui all’articolo 1, commi da 179 a 185, della L. n. 197/2023.

Nei paragrafi 4.1 e 4.2 si specifica che gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e gli atti di contestazione, con cui vengono irrogate le sole sanzioni ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza, di cui ai commi da 179 a 185 della Legge di Bilancio 2023, non essendo espressamente richiamati nelle anzidette disposizioni normative.

Nel quesito riportato nel successivo paragrafo 4.3 si chiede se, con riferimento ai processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 31 marzo 2023:

- sia possibile l’adesione agevolata, indipendentemente dalla presentazione da parte del contribuente dell’istanza di cui all’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, e comunque anche dopo il 31 marzo 2023;
- se tale definizione richieda la sottoscrizione di un accertamento con adesione.

11

In base al tenore letterale del richiamato comma 179, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, presupposto per l’adesione agevolata avviata su processo verbale di constatazione è esclusivamente l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023.

Pertanto, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la Circolare esaminata conferma che è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’articolo 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

Il paragrafo 7 della Circolare in esame tratta la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 221, della L. n. 197/2022.

In particolare, nel successivo paragrafo 7.1 è riportato il quesito con cui è stato domandato se:

1. nell'ipotesi di decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione riguarda solo le rate non pagate nel termine previsto dal piano originario oppure l'intero debito residuo;
2. nell'ipotesi di decadenza non ancora intervenuta alla data del 1° gennaio 2023, siano regolarizzabili solo le rate scadute oppure l'intero debito oggetto del piano di rateazione ancora valido.

L'Agenzia ha chiarito in merito che, nella prima ipotesi la regolarizzazione deve riguardare l'intero ammontare del debito residuo; mentre nella seconda ipotesi la regolarizzazione in questione riguarderà il solo importo non versato al 1° gennaio 2023.

Il paragrafo 8 della Circolare in commento si sofferma sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/2022.

Nel paragrafo 8.1 viene chiarito che sono compresi nell'ambito di applicazione della definizione agevolata in parola anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto già chiarito dalla Circolare dell'8 marzo 2017, n. 2/E sulla medesima questione in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 di cui all'articolo 6 del D.L. n. 193/2016.

In tali ipotesi, il debitore, sia se tenuto al pagamento delle sole spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, sia se non tenuto a corrispondere alcun importo, per avvalersi della definizione in parola, deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal fine, attivarsi presentando la dichiarazione di adesione all'agente della riscossione.

Nel paragrafo 8.3 della Circolare esaminata viene precisato che possono essere oggetto della "rottamazione-*quater*" tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti "rottamazioni" purché rientranti nell'ambito applicativo della nuova definizione agevolata. Ciò vale anche nell'ipotesi di inefficacia della precedente "rottamazione" in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, altresì, che è consentito avvalersi della "rottamazione-*quater*" anche in presenza di debiti oggetto di dilazioni concesse ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, con specifico riferimento al residuo importo dovuto, ossia al netto di quanto già versato a seguito di rateazione.

Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022

Con Provvedimento 23 marzo 2023, prot. n. 92984/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 24 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per

l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022.

In particolare, con l'esaminato Provvedimento (punti 1 e 2) sono individuate le specifiche tecniche con cui predisporre i file:

- di cui al punto 4.1 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, contenente l'elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati;
- di cui al punto 4.2 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, contenente l'elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento.

Il Provvedimento in commento (punto 3) individua, altresì, le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file di cui al punto 4.4 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d'imposta 2022, indicati nell'allegato 94 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023.

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

Con Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, sono state introdotte misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Riportiamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023 (articolo 2)

L'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 34/2023 ha stabilito che:

- in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento;
- qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge in esame la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del D.Lgs. n. 115/2008.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 4)

L'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2023 ha previsto che, nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Il comma 2 dell'articolo 4 del Decreto in commento riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Il credito d'imposta in parola è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il successivo comma 3 attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 4 dell'articolo 4 del D.L. n. 34/2023 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il successivo comma 5 attribuisce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 6 dell'articolo 4 del D.L. n. 34/2023 chiarisce che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.

Il successivo comma 7 dispone che i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007, e all'articolo 34 della L. n. 388/2000. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai sensi del successivo comma 8, i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385/1993, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato D.Lgs. n. 385/1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

I crediti d'imposta in parola sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, sono definite con apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo (articolo 5)

L'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 34/2023 dispone che, ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della L. n. 197/2022, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della L. n. 244/2007, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Ai sensi del successivo comma 2, nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, devono in egual modo essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello incorso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (articolo 17)

L'articolo 17, comma 1, del D.L. n. 34/2023 ha previsto che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, della L. n. 197/2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il successivo comma 2 dispone che sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 206 a 211, della L. n. 197/2022, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Il comma 3 dell'articolo 17 del D.L. n. 34/2023 prevede che, per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore dell'esaminata disposizione è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182, della L. n. 197/2022.

La disposizione normativa precisa, altresì, che resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (articolo 18)

L'articolo 18 del D.L. n. 34/2023 ha apportato modificazioni all'articolo 1, comma 219, lettere a) e b), della L. n. 197/2022, che consente di regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, scadute alla data di entrata in vigore della L. n. 197/2022 (1° gennaio 2023).

In particolare, la nuova previsione normativa ora stabilisce che dette rate, alla data di entrata in vigore della L. n. 197/2022 (1° gennaio 2023), devono essere scadute e non deve essere stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

17

Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale (articolo 19)

L'articolo 19 del D.L. n. 34/2023 ha apportato modificazioni all'articolo 1, commi 167, 174 e 175, della Legge n. 197/2022.

In particolare, l'articolo 19, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2023 ha modificato il comma 167 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, che prevede la regolarizzazione delle violazioni formali, disponendo la proroga al 31 ottobre 2023 del termine (prima fissato al 31 marzo 2023) per il pagamento della somma ivi prevista per accedervi.

L'articolo 19, comma 1, lettera b), n. 1), del Decreto Legge esaminato ha modificato il comma 174 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, che prevede il c.d. ravvedimento speciale, disponendo la proroga al 30 settembre 2023 del termine (prima fissato 31 marzo 2023) per accedere a tale definizione agevolata.

L'articolo 19, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2023 ha sostituito il terzo periodo del medesimo comma 174 che ora dispone dei nuovi termini di rateizzazione degli importi dovuti; in

particolare le rate successive alla prima devono essere versate, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

L'articolo 19, comma 1, lettera b), n. 3, del Decreto in commento ha modificato il comma 175 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, prevedendo che la regolarizzazione in parola si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 (prima era previsto il 31 marzo 2023).

Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (articolo 20)

L'articolo 20, comma 1, del D.L. n. 34/2023 ha apportato modificazioni all'articolo 1, commi 194, 195, 197, 199, 200, 206, 213 della L. n. 197/2023, relativi alla definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

In particolare, l'articolo 20, comma 1, lettera a), ha modificato il comma 194 dell'articolo 1 della L. n. 197/2023 prevedendo che la definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, o della prima rata, entro il 30 settembre 2023 (prima detto termine era fissato al 30 giugno 2023).

La nuova disposizione normativa prevede, altresì, nel caso di pagamento rateale (possibile per importi superiori a mille euro), un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

L'articolo 20, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2023 ha modificato il comma 195 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 fissando al 30 settembre 2023 (prima era il 30 giugno 2023) il termine entro il quale presentare l'istanza di definizione agevolata di ciascuna controversia tributaria.

L'articolo 2, comma 1, lettera c), del Decreto Legge esaminato ha modificato il comma 197 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, che ora prevede, nel caso in cui il contribuente ne faccia apposita richiesta, la sospensione fino al 10 ottobre 2023 (prima il termine previsto era il 10 luglio 2023) delle controversie definibili.

L'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. n. 34/2023 ha modificato il comma 199 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 disponendo che per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 (prima era previsto il 31 luglio 2023).

L'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.L. n. 34/2023 ha modificato il comma 200 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 disponendo che l'eventuale diniego della definizione agevolata delle controversie tributarie deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 (prima era previsto il 31 luglio 2024).

L'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.L. n. 34/2023 ha modificato il comma 206 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 che prevede la possibilità di definire entro il 30 settembre 2023 (e non più entro il 30 giugno 2023) le controversie pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992.

L'articolo 2, comma 1, lettera g), del D.L. n. 34/2023 ha modificato il comma 213 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, prevedendo che il ricorrente, nelle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e aventi ad oggetto atti impositivi, può rinunciare al ricorso principale o incidentale entro il 30 settembre 2023 (termine prima fissato al 30 giugno 2023), a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179 della L. n. 197/2022 (articolo. 21)

L'articolo 21, comma 1, del D.L. n. 34/2023 stabilisce che all'articolo 1, comma 174, della L. n. 197/2022, le parole “le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti” si interpretano nel senso che:

- sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della L. n. 197/2022;
- sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

L'articolo 21, comma 2, del D.L. n. 34/2023 prevede che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della L. n. 197/2022, si interpreta nel senso che:

- sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4, del D.L. n. 167/1990;
- sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del D.L. n. 201/2011, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.



L'articolo 21, comma 3, del D.L. n. 34/2023 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, della L. n. 197/2022, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Causa speciale di non punibilità dei reati tributari (articolo 23)

L'articolo 23, comma 1, del D.L. n. 34/2023 dispone che i reati di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, del D. Lgs. n. 74/2000, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della L. n. 197/2022, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Ai sensi del successivo comma 2 della disposizione in esame, il contribuente dà immediata comunicazione, all'Autorità giudiziaria che procede, dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l'Agenzia delle Entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

Il comma 3 dell'articolo 23 del D.L. n. 34/2023 prevede la sospensione del processo di merito dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.

Entrata in vigore (articolo 25)

L'articolo 25 del D.L. n. 34/2023 stabilisce che l'esaminato decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 31 marzo 2023.

